

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La controversia verte sul rendimento di un buono fruttifero postale per il mancato riconoscimento da parte dell'intermediario degli interessi nella misura indicata sul retro del titolo.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo presentato in data 2.12.2019, non riscontrato dall'intermediario, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 8.01.2020, la parte ricorrente deduce di essere cointestatario di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di Lire 1.000.000, emesso nell'anno 1987. Afferma che, alla scadenza trentennale del buono, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 6.664,59, somma inferiore a quella dovuta, pari a € 11.028,75, atteso che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, nella specie nella misura di Lire 258.150 per bimestre, come da consolidato orientamento dell'ABF.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato:

- di aver operato in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno. Il



sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%);

- sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente, il quale non può vantare alcun legittimo affidamento;
- il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul buono;
- i titolari dei BFP della serie "Q/P" avrebbero potuto e dovuto, usando l'ordinaria diligenza, sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti dei buoni, consultando il D.M. che aveva determinato i tassi in questione;
- in favore della parte ricorrente, non può essere richiamata la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007 che aveva ad oggetto diversa fattispecie e, sussistendo decisioni di giudici di merito favorevoli alla resistente, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente;
- il rendimento dei buoni non cambia dal 16[^] al 30[^] anno, ma muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

La parte ricorrente, replicando alle controdeduzioni, ha tra l'altro stigmatizzato il comportamento dell'intermediario, il quale, nonostante la consolidata giurisprudenza del giudice ordinario e dell'ABF in materia, continua a non riconoscere i rendimenti originari dell'ultimo decennio per i BFP del tipo di quelli in controversia e, dato il tenore delle proprie difese, costringe i clienti a rivolgersi all'assistenza di avvocati anche in un procedimento, quale quello dinanzi all'ABF, che dovrebbe distinguersi per particolare semplicità. Nel merito ha insistito per l'accoglimento della domanda con riferimento agli anni dal 21° al 30°, citando e allegando a supporto giurisprudenza di merito.

La parte ricorrente chiede che il Collegio accerti il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, nella misura di Lire 258.150 per bimestre e, pertanto, riconoscere come dovuto l'importo di € 11.028,75. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o, inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta, la parte ricorrente risulta cointestataria con clausola pari facoltà di rimborso, di n. 1 buono fruttifero postale, emesso in data 09.03.1987 e del valore nominale di Lire 1.000.000.

Sotto il profilo della legittimazione attiva, il Collegio ricorda l'orientamento ormai consolidato, per cui la clausola "*pari facoltà di rimborso*" determina in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo e che, di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente. Al riguardo inoltre, con la decisione del 10 ottobre 2019, n. 22747/2019 il Collegio di Coordinamento ha stabilito il seguente principio di diritto: "*Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori*".

Nel merito, il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi. Difatti sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi originari della serie "P", è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q/P", come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986. Tuttavia, attesa una durata trentennale del buono, i rendimenti



applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno. In particolare, risulta stampato: *“più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, per i titoli della serie Q/P, poiché i timbri modificativi, come nella specie, non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha diritto all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Detto orientamento è stato confermato anche dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che, in ordine al legittimo affidamento del sottoscrittore, ha sottolineato come la *“pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, 'la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto', specificando che siffatta modificazione trova 'ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.'. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*.

Il Collegio di Coordinamento ha pertanto ribadito che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale”*.

Ne consegue, come stabilito dal Collegio di Coordinamento richiamato, su analoga domanda riferita a un buono della serie “Q/P”, l'accoglimento del ricorso, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA